

PROBLEMI APERTI E POSSIBILI SOLUZIONI - 24 APRILE 2017 ORE 06:00

Neo-residenti: le indicazioni dell'ODCEC di Milano

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima
Angela Cordasco - Avvocato, Loconte & Partners*

Con il documento di studio n. 1 del 2017, l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano - impegnato nell'approfondimento della nuova disciplina dei neo-residenti - propone soluzioni interpretative in merito ad alcuni quesiti sorti. Tra i temi trattati nel documento: IVIE ed IVAFE non applicabili ai beni detenuti nelle giurisdizioni escluse dall'opzione e disapplicazione delle ritenute alla fonte per i redditi esteri percepiti per il tramite di intermediari residenti. Sempre più centrale il ruolo del professionista, chiamato a valutare l'immediata convenienza del regime e ad individuare tutti gli aspetti che potrebbero guidare la scelta del contribuente in un'ottica di ottimizzazione fiscale.

L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano ha istituito un gruppo di studio per fornire chiarimenti e far luce sulle zone d'ombra della nuova disciplina dei Res non dom, approvata, per la prima volta, anche in Italia.

Nel Documento di Studio n. 1/2017, infatti, a fronte di alcuni quesiti sorti, l'ODCEC fornisce **proposte di soluzioni** a problematiche concretamente verificabili, corredate dalle relative osservazioni, che possono essere foriere di ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, ciò che preme agli esperti del settore è sottolineare l'**appeal**, in termini di **convenienza economica**, del nuovo regime introdotto dall'art. 24-*bis* TUIR, fermo restando che l'imposta fissa annuale è stata fissata nella misura di 100.000 euro per ogni contribuente che esercita l'opzione.

Ma analizziamo alcuni degli argomenti affrontati dal gruppo di studiosi.

Monitoraggio, IVIE e IVAFE

Ci si è soffermati, tra i vari temi, sul c.d. **meccanismo del cherry picking** consentito dalla norma in esame, ossia sulla possibilità di escludere alcune giurisdizioni dal regime sostitutivo, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione. Posto che la convenienza di tale scelta risiede evidentemente nella possibilità di recuperare il credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero in caso di doppia imposizione, l'art. 24-*bis*, comma 5, limitandosi a stabilire che i redditi prodotti nei Paesi esteri esclusi dall'opzione saranno soggetti alle regole ordinarie di tassazione, non fa menzione né alla reviviscenza degli obblighi di **monitoraggio fiscale** né all'applicabilità dell'IVIE e dell'IVAFAE per i beni detenuti nei medesimi Stati.

L'argomento, a ben vedere, non è di poco rilievo considerando che l'IVIE è pari allo 0,76% del costo storico degli immobili e l'IVAFAE è attualmente pari allo 0,2% del valore dei prodotti finanziari diversi dai conti correnti e dai libretti di risparmio.

A tal proposito, l'ODCEC di Milano ha ritenuto di esprimersi positivamente sulla **permanenza degli obblighi di monitoraggio fiscale** in relazione alle suddette attività, in quanto sussiste un interesse da parte dell'Amministrazione finanziaria al controllo delle attività suscettibili di produrre materia imponibile.

Hanno **escluso**, tuttavia, l'applicabilità delle **imposte patrimoniali** sui suddetti beni.

L'esito di tale soluzione è legato all'interpretazione letterale della norma, la quale, in caso di esclusione di alcune giurisdizione dal regime sostitutivo, dispone che "per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si rende applicabile il regime ordinario e compete il credito d'imposta", contemplando, in tal senso, soltanto l'ambito reddituale.

In termini concreti il risparmio è notevole.

Si consideri, **ad esempio**, un contribuente che detiene in uno Stato estero 8 milioni di euro investiti in strumenti finanziari e un immobile il cui costo è pari a 2 milione di euro. Qualora aderisse all'opzione (con riferimento ad altre giurisdizioni estere) ed escludesse le giurisdizioni in cui sono detenuti i beni succitati, risparmierebbe oltre 31.000 euro di imposte patrimoniali.

Ritenute alla fonte

Altro tema interessante affrontato nel documento dell'ODCEC è l'applicazione del regime sostitutivo previsto dall'art. 24-*bis* in caso di redditi esteri percepiti per il tramite di un intermediario residente, tenuto, pertanto, all'applicazione delle **ritenute alla fonte**. È stata rilevata, in particolare, la necessità di prevedere, accanto all'ordinaria procedura di rimborso, un meccanismo che consenta agli intermediari di essere esonerati dall'obbligo di effettuare il prelievo tributario e, di conseguenza, ai neo-residenti di non esservi assoggettati.

La soluzione proposta è di trasmettere all'intermediario finanziario un'**autocertificazione** del contribuente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e relativa all'opzione esercitata, eventualmente corredata da copia dell'istanza di interpello trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

Deduzioni e detrazioni

Ulteriore chiarimento, infine, è stato fornito in materia di deduzioni e detrazioni - *ex* articoli 10, 12, 13, 15, 16 e 16-*bis* TUIR - in presenza dell'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva.

Ad avviso degli studiosi, invero, il neo-residente può continuare a godere dei meccanismi ordinari di deduzione e detrazione di cui ai suddetti articoli, ad esclusione degli oneri e delle spese direttamente collegati al conseguimento dei redditi di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva, ai sensi dell'art. 24-*bis*. L'esempio addotto è quello del contribuente che non potrà dedurre in Italia i contributi previdenziali complementari versati a forme pensionistiche istituite in Stati esteri - e che normalmente sarebbero state deducibili - laddove i redditi in futuro erogati dagli Istituti esteri saranno soggetti ad imposta sostitutiva.

Ruolo centrale dei professionisti

In definitiva, appare sempre più di cruciale importanza il ruolo del professionista, il quale, oltre a valutare l'immediata **convenienza** del regime previsto per il *res non dom*, dovrà individuare tutti gli aspetti, non ancora approfonditi, che potrebbero guidare la scelta del contribuente in un'ottica di ottimizzazione fiscale.